



COMUNE DI ORISTANO

Comuni de Aristanis

Prop. n. 5629/2020

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

REGISTRO GENERALE N° 1157 DEL 06/10/2020

Settore sviluppo del territorio
Servizio SUAP, attività produttive e agricoltura

Oggetto: PROVVEDIMENTO INTERDITTIVO L.R. 24/2016 ART.35 E L. 241/1990 ART. 19. PRATICA SUAPE YKHKST97T65Z335T-31082020-1126.210210 RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ TRATTENIMENTO E SVAGO "NIGHT CLUB CON SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE".

IL DIRIGENTE

VISTA la dichiarazione autocertificativa unica presentata presso questo Sportello Unico secondo il procedimento in autocertificazione di cui all'art. 34 della L.R. n. 24/2016, in data **01/09/2020**, da parte della Sig.ra **OYAKHIRE KRISTINA**, i cui dati personali, in ottemperanza al D. Lgs n. 196/2003 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679) in materia di trattamento di dati personali, risultano depositati agli atti dell'ufficio, per il seguente intervento: Esercizio dell'attività di intrattenimento e svago "Night club con somministrazione di bevande anche alcoliche" in Via Campanelli 65 a Oristano;

DATO ATTO che in data **10/09/2019** è stata trasmessa la documentazione tecnica a tutti gli uffici ed enti coinvolti nel procedimento unico;

VISTA la nota trasmessa dalla Questura di Oristano - Divisione Polizia Amministrativa, Sociale e dell'Immigrazione, acquisita al prot. n. 56686 del 06/10/2020, con la quale viene comunicato che, a seguito dell'ispezione amministrativa in data 03/10/2020, è stata riscontrata la non corrispondenza dello stato dei luoghi rispetto alla documentazione allegata alla DUA di cui trattasi ed in particolare *"si riscontrava la presenza di pareti in legno che ostruivano un eventuale deflusso degli avventori in caso di pericolo. Le porte delle uscite di sicurezza senza i maniglioni antipánico e con apertura verso l'interno anziché verso l'esterno. Altresì all'interno del locale non erano*



COMUNE DI ORISTANO

presenti gli estintori, i bagni non erano dotati di antibagno, dei due servizi presenti uno veniva utilizzato dal pubblico, invece l'altro veniva utilizzato come ripostiglio";

VERIFICATO, in quanto Responsabile del Servizio Edilizia Privata, che dalla documentazione allegata alla pratica si evince che la destinazione d'uso dell'immobile "Laboratorio artigiano" è incompatibile con lo svolgimento dell'attività di locale di pubblico trattenimento e spettacolo nonché con quella di somministrazione di alimenti e bevande;

VALUTATO che l'articolo 10.2.3 delle Direttive SUAPE consente nei casi di motivate ragioni di urgenza l'emissione di un provvedimento prescrittivo - interdittivo senza la previa comunicazione di cui all'art. 10 bis della L. 241/1990;

RITENUTO nel caso di cui trattasi che occorra provvedere alla immediata interdizione di ogni attività a tutela della pubblica sicurezza;

DATO atto inoltre che l'attività di cui trattasi potrà essere conformata alla normativa vigente esclusivamente mediante il cambio di destinazione d'uso dei locali e la realizzazione delle opere necessarie a rendere idonei i locali dal punto di vista igienico sanitario oltre che mediante il ripristino delle condizioni di sicurezza asseverate dal tecnico in sostituzione della CCVLPS in quanto locale sotto i 200 spettatori;

VISTA la legge regionale n. 24/2016, ed in particolare l'articolo 35;

VISTA la legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;

VISTE le Direttive SUAPE di cui all'Allegato A della Delibera di Giunta Regionale n. 49/19 del 05/12/2019;

VISTO l'art. 107 del T.U.E.L. approvato con il D. Lgs 18/85/2000 n.267;

VISTO lo Statuto Comunale;

Per i motivi in premessa:

DETERMINA

- di invitare la ditta interessata a voler conformare l'attività sopra richiamata alla normativa vigente entro il termine perentorio di 30 giorni dalla trasmissione del presente provvedimento sul portale SUAPE mediante:

- 1) variazione della destinazione d'uso dei locali;
- 2) adeguamento igienico sanitario dei locali;
- 3) ripristino delle condizioni di sicurezza asseverate dal tecnico.

AVVERTE

Che in caso di mancata conformazione nei termini sopra indicati la presente deve intendersi quale divieto definitivo di prosecuzione dell'attività, senza la necessità di adottare ulteriori atti.



In considerazione della sussistenza pericolo per la pubblica sicurezza come sopra evidenziato,

ORDINA

la sospensione dell'attività nelle more della conformazione stessa.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) entro 60 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena conoscenza comunque acquisita, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena conoscenza comunque acquisita.

Qualora si ritengano violate le norme a tutela della concorrenza e del mercato potrà essere inviata specifica segnalazione all'Autorità Garante della concorrenza e del mercato ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 bis della legge 287/1990.

L'interessato o altri soggetti legittimati (eventuali contro-interessati), qualora si ritenessero lesi nei propri diritti ed interessi, possono comunque chiedere chiarimenti e presentare scritti e memorie allo scrivente Sportello Unico.

Il presente atto verrà trasmesso tramite Piattaforma Regionale SUAPE a:

- OYAKHIRE KRISTINA c/o Raffaele Carcangiu - Procuratore
- Ufficio Edilizia Privata del Comune di Oristano - Settore Sviluppo del Territorio
- Ufficio Ambiente del Comune di Oristano
- Servizio Attività Produttive del Comune di Oristano
- Servizi Specializzati del Comune di Oristano
- Servizio Igiene degli alimenti e della nutrizione - ATS Oristano
- Ufficio delle Dogane di Cagliari
- CCIAA di Oristano
- Prefettura di Oristano

e tramite PEC a:

Questura di Oristano - Divisione Polizia Amministrativa, Sociale e dell'Immigrazione

**Sottoscritta dal Dirigente
PINNA GIUSEPPE
con firma digitale**